

IL CASO LAUTSI C. ITALIA: spunti per una riflessione sul principio di laicità

A voler sintetizzare radicalmente, la Grande Camera della Corte EDU, nella sentenza resa sul caso Lautsi c. Italia il 18 marzo 2011, in stridente contrasto sia con la precedente pronuncia della Camera in prima istanza, sia con l'indirizzo giurisprudenziale maggioritario nei Paesi contraenti, ha ritenuto legittima l'ostensione del crocifisso negli ambienti pubblici scolastici, da parte dello Stato italiano, in quanto ciò, rientrando pienamente in quel margine di apprezzamento riservato alle Alte Parti contraenti nell'applicazione delle garanzie CEDU (punto 70), non lederebbe né il diritto all'istruzione (sancito dall'art. 2 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione), né la libertà di pensiero, coscienza e religione (disposta dall'art. 9 CEDU), della quale la prima norma menzionata è ritenuta specifica espressione (punti 59 e 60); tale contegno, infatti, non sopravanzerebbe quel limite segnato, ad opera della Corte, al margine di apprezzamento statale, costituito dal divieto di promuovere, tramite la scuola pubblica, delle attività di indottrinamento o proselitismo (punti 62 e 71). Inoltre sarebbe indimostrato (e, probabilmente, indimostrabile, a mio parere) l'influenza deteriore che il crocifisso eserciterebbe sui giovani studenti coinvolti nel caso, non essendo allo scopo sufficiente la mera percezione individuale e soggettiva (punto 66).

Questa sentenza, da principio battezzata come “strana”, “incomprensibile” e “politicamente condizionata”, è stata fortemente stigmatizzata da una serie, quasi unanime, di voci, levatesi coralmemente a difesa di un malinteso principio di laicità dello Stato: si è tentato, infatti, di spiegare la pronuncia (che, in effetti, sembra confliggere clamorosamente con la giurisprudenza interna di tanti Paesi occidentali, come attestato dai punti 26, 27 e 28) con la necessità di “accontentare” politicamente la pleora di Stati costituitasi in giudizio al fianco dell'Italia (i cui rilievi, peraltro, solo in parte sono stati accolti). Al di là di queste argomentazioni di facciata (in tanti casi, infatti, la Corte EDU non ha mostrato alcuna sorta di timore reverenziale nell'adottare decisioni dirompenti nei confronti dei Paesi membri), mi sembra, comunque, che dalla pronuncia in esame possano trarsi taluni, suggestivi spunti per una riflessione più profonda sul principio di laicità in uno Stato di democrazia pluralista.

Un primo, significativo elemento di meditazione mi proviene dalle critiche di quei detrattori che, con schematicismo forse alquanto banale, hanno etichettato la sentenza in discorso come “reazionaria”, decantando, invece, come “progressiste” tutte le cd. pronunzie, nazionali o sovranazionali, *contro* (l'ostensione in luoghi pubblici del crocifisso, ovviamente), invocando a più fiate la minorazione del principio di laicità, sul presupposto che esso possa e debba concretarsi esclusivamente nella neutralità statale ad ogni forma di declinazione religiosa. Ora, mi sembra che si tenti di chiamare “andare avanti” ciò che, invece, è un regredire: infatti ho l'impressione che si stia tentando di propugnare un concetto di laicità quale *indifferenza dello Stato alle ideologie*, che era tipico della cultura liberal-borghese dell'Ottocento. Quest'impostazione, dunque, sembra condurre ad un clamoroso ritorno a quella neutralità assoluta e formalistica dell'ordinamento, rispetto a qualunque vincolo di ordine contenutistico, che, in uno Stato di democrazia pluralistica, fondato per definizione su determinate scelte culturali, sarebbe inaccettabile, oltre che anacronistica e retrograda.

Emerge, poi, sempre in relazione a quanti hanno stigmatizzato l'atteggiamento della Corte, con riguardo al caso in esame, un secondo e, forse, ancor più suggestivo punto di riflessione: difatti sembra quasi che i fautori delle cd. *sentenze contro* sostengano una sorta di crociata ideologica contro una forma di tirannia culturale (o presunta tale), quella che impor-

rebbe, tramite, appunto, l'ostensione del crocifisso nelle scuole pubbliche, una maggiore ed ingiustificata visibilità della religione Cristiano-cattolica, a detrimento e discriminazione di quanti professino una religione differente ovvero non ne professino affatto. Ma il paradosso risiede nella volontà di combattere un'affermata tirannia culturale con un'altra forma, ancor più dispotica, di tirannia: quella che si concreta nell'imposizione coattiva del laicismo culturale; impostazione, questa, ancor più subdola, intollerante ed assolutista, in quanto, pur ammantandosi di neutralità e imparzialità, rappresenta essa stessa un preciso vincolo di segno culturale.

Un ulteriore (e basilare) rilievo mi sembra di dovere svolgere rispetto al valore simbolico assunto dal crocifisso. La Corte, rigettando sul punto le osservazioni dello Stato italiano, si è conformata all'opinione giurisprudenziale largamente dominante nel mondo occidentale, che addita nel crocifisso un simbolo religioso (e non culturale, come, invece, ha, per esempio, sostenuto il nostro Consiglio di Stato), ritenendo, di conseguenza, irrilevante nella sua argomentazione qualunque altra valenza simbolica possa tributarglisi (punto 66). Sulla questione mi permetto di dissentire rispetto alla Corte: infatti, posso osservare chiaramente come quest'ultima impostazione, oramai quasi unanimemente condivisa, difetti proprio in quel suo fondamento di base, che, troppo spesso, è tenuto per anapodittico, cioè nel fatto di considerare religione e cultura come ambiti separati ed incomunicanti. In realtà la religione è parte sostanziale della cultura di una comunità, indipendentemente dagli orientamenti individuali: impossibile, per esempio, pensare ad una cultura araba senza Islam, così come ad una cultura indiana senza Induismo e Buddismo o ad una cultura giapponese senza Confucianesimo. Allo stesso modo, il Cristianesimo è parte integrante della cultura europea ed occidentale in genere: vero è che in esse si è affermato indiscusso il valore del libero pensiero; altrettanto vero è, però, che esso si è sviluppato nel solco o, più spesso, in opposizione al Cristianesimo, ma comunque, che piaccia oppure no, sempre in una stretta interrelazione con lo stesso. Ciò significa che le religioni cristiane sono parte integrante e rilevante della cultura degli Stati occidentali e che perciò, accanto al valore religioso-confessionale del crocifisso, non si possa disconoscere il significato tradizionale-culturale che riveste per la singola comunità statale di riferimento.

Venendo, dunque, a trarre le conclusioni del discorso, ritengo che la soluzione prospettata dalla Corte appaia, tutto sommato, sufficientemente equilibrata e, soprattutto, coerente con i caratteri di fondo di uno Stato di democrazia pluralistica: tale tipologia di Stato si definisce non per il suo essere apostata rispetto alla propria cultura ed alla propria tradizione, ma per l'essere fondato su scelte culturali chiare ed esplicite, pur fornendo sempre ai consociati la più ampia gamma di strumenti del dissenso, che consentano la formazione di una coscienza critica autonoma e conferiscano la più completa possibilità di sviluppo individuale ed autodeterminazione culturale. Lo Stato italiano, dunque, servendosi di quel *margin of appreciation* riconosciutogli dalla Corte EDU, può coerentemente salvaguardare storia, cultura e tradizione, garantendo, ad un tempo, il pluralismo culturale attraverso i suoi piani formativi e di studio, laici ed orientati all'esercizio della coscienza critica e del dissenso ideologico, operando, così, un equo e soddisfacente bilanciamento di valori, senza rifuggire ipocritamente in quel vuoto di fini e contenuti, preconizzato da alcuni, e che tanto rammenta l'ideologia liberal-borghese di più di due secoli fa.

Antonio J. Palma
Collaboratore cattedra di Diritto Internazionale – Università LUISS “Guido Carli”
e-mail: 091893@luiss.it